



Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco, Previdenza, Formazione Sindacale

Dipartimento Politiche Migratorie Donne e Giovani

Senato della Repubblica
25 SETTEMBRE 2012

Audizione della Cisl sul Disegno di legge n° 3181
“interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà
intergenerazionale”

Le misure proposte nel Disegno di legge n° 3181, ad iniziativa dei senatori Treu, Ghedini, Castro, Roilo, Adragna ampliano le scelte dei lavoratori e creano spazi utili per la contrattazione collettiva al fine di governare, attraverso i regimi dell'orario di lavoro, il pensionamento in modo flessibile, contemperando la duplice esigenza di ridurre la pesantezza e la faticosità del lavoro negli anni immediatamente precedenti il pensionamento, con la necessità, da tutti avvertita, di incentivare l'assunzione dei giovani, utilizzando i talenti e le esperienze accumulate dai lavoratori più anziani (nuovo C.C.N.L. dei chimici).

In questo ambito l'intervento proposto dal disegno di legge è senz'altro apprezzabile perché:

- assegna ai datori di lavoro e ai lavoratori la facoltà di concordare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro part – time o dell'orario ridotto;
- attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di incentivare l'utilizzo di tale strumento, ponendo a carico delle imprese l'integrazione contributiva necessaria ad integrare i versamenti contributivi;
- prevede che l'integrazione contributiva corrispondente alla riduzione di orario possa essere posta a carico della fiscalità generale, condizionandola all'assunzione di giovani di età inferiore a 29 anni con contratto di apprendistato e a 35 con contratto di lavoro subordinato;
- prevede misure che scoraggiano, di fatto, l'impresa ad utilizzare tali strumenti solo al fine di massimizzare i vantaggi fiscali e contributivi, incentivando così lo svolgimento di un'attività formativa effettivamente idonea alla maturazione professionale del giovane assunto.

A nostro avviso il provvedimento potrebbe essere ulteriormente migliorato nel caso di assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato, prevedendo anche in questo caso il risarcimento di cui al comma 5 dell'art. 2.

Secondo statistiche recenti sull'apprendistato emerge che è elevato il numero di lavoratrici che non ottengono la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato a seguito dell'evento maternità nella fascia di età fertile (29-35).

Vale la pena segnalare come l'utilizzo del part time o dell'orario ridotto, possa contribuire ad attenuare la faticosità del lavoro oltre una certa età, determinata a seguito dell'aumento dell'età pensionabile.

E' evidente, infatti, che oltre al tema dell'usura in senso oggettivo, riferito all'esercizio di attività di lavoro particolarmente faticose e pesanti, l'aumento progressivo della permanenza al lavoro nell'età anziana pone il problema dell'usura in senso soggettivo che può essere utilmente affrontato solamente mediante il ripristino della flessibilità nel momento di accesso al pensionamento.

Per questi motivi la Cisl propone di integrare le misure in esame attribuendo alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre ulteriori strumenti che favoriscano la cessazione dal lavoro prima del termine previsto per il pensionamento, governati dalla contrattazione collettiva, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori produttivi e delle condizioni oggettive e soggettive di usura del lavoro.

In particolare, la proposta della Cisl prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro possano disporre per alcune tipologie di lavoratori la cessazione volontaria ed anticipata dal lavoro prima della maturazione del diritto di accesso al pensionamento con una penalizzazione del trattamento pensionistico futuro, in relazione alle caratteristiche del settore produttivo, dell'attività svolta, dell'usura lavorativa o a situazioni di crisi aziendale, tramite l'istituzione di apposite forme di solidarietà e allo scopo di:

- sostenere il reddito del lavoratore interessato fino al momento dell'accesso al pensionamento;
- compensare eventualmente il più ridotto trattamento pensionistico, anche mediante un'integrazione della contribuzione destinata alle forme pensionistiche complementari istituite dai medesimi accordi o contratti collettivi.

L'istituzione di tali forme di solidarietà dovrebbe essere opportunamente incentivata dallo Stato, tramite il riconoscimento della deducibilità dei contributi destinati dalla contrattazione collettiva a tale scopo e di una contribuzione figurativa da accreditare nel periodo di tempo anticipato rispetto ai requisiti di pensionamento.